

(N. 2341)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, CROLLALANZA, RUSSO Luigi,**
ROGADEO, JANNUZZI, ANGELINI Nicola, PAPALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1957

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti sottoposti a controllo governativo.

ONOREVOLI SENATORI. — La norma dell'articolo 17 del Codice civile vigente dispone che le persone giuridiche non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni od eredità, nè conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, giusta l'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, fatta eccezione per i Comuni, le Province e le istituzioni pubbliche di beneficenza per le quali la autorizzazione è data con decreto prefettizio giusta la legge 21 giugno 1896 n. 218 e relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896 n. 361. È data inoltre con decreto prefettizio per gli Istituti ecclesiastici e per gli Enti di Culto quando il valore degli immobili da acquistare non superi i 25 milioni o le eredità o donazioni da accettare comprendano beni immobili non eccedenti tale limite, giusta la disposizione dell'articolo 21 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968 che ha modificato l'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, già modificata con la legge 13 ottobre 1950 n. 846.

Tutte queste norme si ricollegano alla vecchia legge Siccardi del Regno di Sardegna — 5 giugno 1850 n. 1037 — intesa a combattere la formazione della manomorta e specialmente della manomorta ecclesiastica.

Ma nel 1850, e forse neppure nel 1896, non si pensava che sarebbero sorti in prosieguo, per l'evolversi della nozione relativa alle funzioni pubbliche ed alle funzioni stesse dello Stato, numerosi Enti pubblici posti sotto la tutela o la sorveglianza del Governo, od emanazione medesima dello Stato per l'adempimento di funzioni di natura economica o sociale.

Specie in questi ultimi anni, nel periodo della guerra e del dopoguerra, sono sorti Enti di varie specie, creati normalmente con legge dello Stato o riconosciuti con decreti presidenziali, che sono chiamati a svolgere particolari funzioni in concorrenza con l'iniziativa privata, o anche funzioni che lo Stato vuole siano affidate ad organizzazioni da esso dipendenti, ma che non possono essere svolte direttamente dagli uffici della sua organizzazione amministrativa. Così i vari istituti od Enti economici, gli Enti autonomi che reggono le principali Fiere, gli Enti per gli spettacoli, etc.

Questi Enti sono indubbiamente persone giuridiche e quindi cadono sotto l'osservanza della norma dell'articolo 17 del Codice civile, ma in realtà hanno bisogno di acquistare e vendere con sollecitudine e spesso in regime di concorrenza. Di qui il fatto, concretamente avvenuto, che essi abbiano sovente acquistato dimenticando addirittura di farsi autorizzare ritenendo sufficiente l'autorizzazione che viene richiesta agli organi ministeriali che su di essi esercitano il controllo. Oggi tali Enti si trovano spesso in gravi difficoltà, perchè i valori dei beni in tal modo acquistati sono aumentati per la svalutazione della moneta. E basterebbe che i relativi venditori rivendicassero le cose loro cedute, perchè essi si vedessero improvvisamente sprovvisti di gran parte del patrimonio sul quale, spesso, hanno speso somme considerevolissime per la creazione di fabbricati di istituti etc.

E in altrettanta difficoltà si trovano gli Enti

che devono acquistare beni in libero mercato non possono tenere in sospenso i venditori fino a che non sia esperita la procedura di cui all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione.

Di qui il presente disegno di legge, che lasciando ferme le norme relative alle successioni, per i soli acquisti a titolo oneroso prevede che sia sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal Ministero che sugli Enti esercita il controllo. Non si tratta in realtà di modificare l'articolo 17 del Codice, che parla soltanto di autorizzazione governativa e che ha avuto applicazioni varie attraverso le leggi che hanno delegato tale potere anche ai Prefetti, ma di determinare l'organo governativo che deve concedere l'autorizzazione nei casi degli Enti che sono soggetti al controllo di organi ministeriali.

Per tali considerazioni i sottoscritti sottopongono alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, il disegno di legge seguente:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile e all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione relative.

Art. 2.

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora il Ministero competente abbia autorizzato l'acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

Art. 3.

La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullità.

Art. 4.

Sono convalidati di diritto, salvi gli effetti delle alienazioni e delle domande giudiziali trascritte prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli acquisti anche non autorizzati effettuati da Enti soppressi il cui patrimonio sia stato avocato allo Stato.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.